

I rapporti con i responsabili esterni e clausole contrattuali

A domanda risponde Prof. Avv. Michele IASELLI

27 giugno 2024 - dalle ore 15.00 alle 16.00

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali


Email info@dpointrete.it

Numero Verde 800.16.56.54


Web: www.dpointrete.it

www.asmel.eu






Responsabile del trattamento




Il responsabile del trattamento (art. 4) è definito come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.


Tale figura è di tutt'altra rilevanza rispetto al passato in quanto il responsabile assume nell'ambito del Regolamento una connotazione quasi professionale.



Difatti, dice la norma (art. 28) che “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”. Quindi non viene scelta una persona fisica o giuridica qualsiasi, ma chi possieda già determinate competenze, per cui appare evidente che anche il responsabile del trattamento debba avere una formazione specifica.




Inoltre il Regolamento sancisce che l'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.




Il contratto deve prevedere, in particolare, che il responsabile del trattamento:


- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28.



Di conseguenza lo stesso accordo tra titolare ed responsabile del trattamento deve avere un fondamento giuridico in quanto deve essere oggetto di contratto o altro atto giuridico che preveda tutta una serie di obblighi del responsabile che dipende direttamente dal titolare, può impiegare soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza e principalmente viene considerato anch'esso titolare del trattamento qualora tratti dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni dal titolare del trattamento.




E' evidente, quindi, che la figura del responsabile del trattamento è connessa ad un soggetto che grazie al possesso di determinate competenze collabora concretamente con il titolare per la creazione di quelle condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, assumendo peraltro determinate responsabilità derivanti dalla stipula di un accordo contrattuale.




Proprio per questi motivi lo stesso Regolamento specifica che il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.


Tra i vari obblighi, inoltre, il Regolamento pone a carico del responsabile, ma anche del titolare del trattamento l'obbligo di conservazione della documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità. Conservazione che se riferita a documenti informatici ovviamente implica necessarie competenze inerenti la conservazione sostitutiva.



Inoltre l'art. 28 del GDPR chiarisce che quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.



Esempio di contratto



CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

PREMESSO CHE:

- Il titolare del trattamento di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile al trattamento dei dati che sia nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza;
- il responsabile del trattamento deve inoltre presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto con il presente contratto e con eventuali accordi successivi;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- Con riferimento al servizio acquistato e oggetto ("Servizio") consistenteche comporta il trattamento di dati personali di titolarità del Cliente.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

1) il Cliente, quale titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), in persona del suo legale rappresentante designa XXX quale responsabile dei trattamenti dei dati personali (di seguito "Responsabile") effettuati in relazione al Servizio;

2) In ogni caso, il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Servizio. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

3) Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.

4) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali (art. 32 del regolamento UE n. 2016/679) fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

5) Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:


- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

6) Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare dopo essere venuto a conoscenza di violazioni di dati personali e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Responsabile assiste altresì il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo.

7) Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a



trattamento, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici). Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati (dati sensibili o giudiziari) o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili). Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

8) Inoltre, ove occorre e per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il Servizio dalle persone autorizzate al trattamento con mansioni di “Amministratore di Sistema”, il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni pro tempore applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

9) Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà:

- permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
- permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

10) Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in relazione al Servizio o derivanti da istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare preventivamente il Titolare.

11) Col presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento (“sub-responsabile/i”), nella prestazione del Servizio.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare sul Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.


Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

12) Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati da lui trasmessi al Responsabile:

- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

13) Il Titolare risponde del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

14) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le



il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

15) Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto a:

- (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il Servizio non fosse più erogato, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

16) Il Titolare può, una volta l'anno e con preavviso di almeno due (2) settimane, procedere alla verifica ispettiva delle strutture di trattamento del Responsabile, direttamente o incaricando un ente di verifica indipendente di comprovata esperienza e vincolato da un rigoroso obbligo di riservatezza, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo.

Il Titolare deve essere in grado, ai fini del buon esito della verifica ispettiva di richiedere al Responsabile accesso, in particolare, a:

- Verifiche interne
- Norme e politiche interne in materia di conformità ivi compresa prova esterna di conformità alle stesse
- Certificazioni sulla protezione dei dati e/o la sicurezza delle informazioni (ad es., ISO 27001)
- Codici di condotta approvati da autorità competenti in materia di protezione dei dati
- Certificazioni rilasciate da autorità competenti in materia di protezione dei dati

- I registri dei trattamenti, per i trattamenti relativi ai servizi forniti per il Titolare, nell'ambito del presente Contratto.

17) Ai fini del presente accordo, con "paese terzo" si intende qualsiasi paese o giurisdizione al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo) che la Commissione Europea e/o le autorità competenti in materia di protezione dei dati non abbiano riconosciuto in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali ai sensi della Direttiva.

Se il Responsabile ha sede o intende trasferire i dati personali del Titolare a un subfornitore (inclusa una società affiliata) sito in un paese terzo, compresi i paesi al di fuori dello SEE, potrà farlo solo dopo aver ottenuto dal Titolare stesso espressa approvazione di tale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo.

In tal caso e al fine di ottenere tale previa approvazione, il Responsabile garantisce di aver posto in atto, e che i suoi eventuali subresponsabili (incluse eventuali affiliate) hanno posto in atto, misure di sicurezza idonee al fine di garantire la protezione adeguata dei dati personali del Titolare.

Ove necessario, il responsabile si impegna a collaborare attivamente con il Titolare per consentire a quest'ultimo di mettere in atto misure di sicurezza idonee al fine di garantire che i dati personali trasferiti verso un paese terzo beneficino di suddetto livello adeguato di protezione. In particolare, il Responsabile si impegna a far sì che:


- i subresponsabili debitamente autorizzati che trattano i dati personali del Titolare in un paese terzo stipulino adeguati accordi contrattuali con lo stesso e ne rispettino i relativi obblighi (ivi comprese le clausole contrattuali tipo della Commissione Europea, o di altra autorità competente, per i trasferimenti dei dati personali, in particolare quelle della Commissione Europea relative al "Responsabile del trattamento" ai sensi della decisione 2010/593); o
- vengano poste in atto misure alternative alle clausole contrattuali tipo al fine di garantire un livello appropriato di protezione dei dati personali di Titolare, se le autorità europee o locali competenti in materia di protezione dei dati hanno riconosciuto l'adeguatezza di tali misure.

18) Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.


Con il presente contratto si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO


RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(per accettazione)




Conseguenze nel caso di violazione della
normativa in materia di protezione dati




Il Regolamento UE 2016/679 ribadisce i principi propri della Direttiva 95/46/CE in merito al risarcimento del danno a favore dell'interessato. Difatti l'art. 82 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.




Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento non conforme al Regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo esterno o contrario alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.




Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (probatio diabolica).




Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno cagionato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.



Qualora, poi, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.




Tipologia del danno




Naturalmente in questo campo rileva il danno alla persona in tutte le sue accezioni. Difatti il danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano.

Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all'onore, alla riservatezza, ecc. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria.




Tale figura ha subito nei decenni un progressivo cambiamento, partendo da un'ottica squisitamente patrimoniale, ove erano considerati eccezionali i risarcimenti per le voci di danno che non fossero calcolabili dal punto di vista economico, ad un ottica non patrimoniale, per cui qualsiasi tipo di lesione, qualunque sia la sua natura, deve essere risarcita.




In particolare il sistema del danno alla persona può quindi essere, oggi, schematizzabile in questo modo:

- danno patrimoniale (articolo 2043): risarcibile sempre;
- danno non patrimoniale (articolo 2059): risarcibile in sede civile nei casi previsti dalla legge (ordinaria, costituzionale, o comunitaria).


Tale sistema è detto "bipolare" perché anziché disarticolare il danno alla persona in una pluralità di voci di danno, si compone di due sole grandi voci (danno patrimoniale e non patrimoniale) al cui interno rientrano tutte le altre.



Suggerimenti operativi




Selezione e valutazione del responsabile esterno




Valutazione preliminare: Prima di selezionare un responsabile esterno, il comune dovrebbe effettuare una valutazione approfondita delle competenze, affidabilità e capacità del responsabile di gestire i dati personali in conformità con il GDPR.

Verifica delle certificazioni: Controllare se il responsabile esterno possiede certificazioni di sicurezza delle informazioni e di conformità al GDPR.




Stipula di contratti specifici




Contratto di nomina: Stipulare un contratto specifico di nomina del responsabile esterno che delinei chiaramente le istruzioni, i compiti e le misure di sicurezza che il responsabile deve adottare.

Clausole di sicurezza: Includere nel contratto clausole dettagliate riguardanti le misure tecniche e organizzative che il responsabile deve implementare per garantire la sicurezza dei dati personali.




Monitoraggio e audit




Audit periodici: Pianificare e condurre audit periodici per verificare la conformità del responsabile esterno con i requisiti del GDPR e le disposizioni contrattuali.

Reporting e Incident response: Stabilire un sistema di reporting regolare per monitorare le attività del responsabile esterno e assicurarsi che sia in grado di gestire adeguatamente eventuali incidenti di sicurezza.




Formazione e sensibilizzazione




Programmi di formazione: Organizzare programmi di formazione regolari per il personale del responsabile esterno riguardo ai principi del GDPR, alle politiche di sicurezza dei dati e alle procedure specifiche del comune.

Sensibilizzazione continuativa: Implementare campagne di sensibilizzazione continuativa per mantenere alta la consapevolezza dell'importanza della protezione dei dati personali.




Gestione dei Data Breach




Piani di emergenza: Assicurarsi che il responsabile esterno disponga di piani di emergenza ben definiti per rispondere rapidamente ed efficacemente a eventuali violazioni dei dati.

Notifica dei data breach: Stabilire procedure chiare per la notifica tempestiva al comune in caso di data breach, in conformità con l'art. 33 del GDPR.



Documentazione e registri



Tenuta dei registri: Richiedere al responsabile esterno di mantenere registri dettagliati delle attività di trattamento dei dati personali svolte per conto del comune.

Accesso alla documentazione: Garantire che il comune abbia accesso alla documentazione pertinente in qualsiasi momento per effettuare controlli di conformità.